

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato da C.N.C.U. (estensore) |

nella seduta del 13 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 4 marzo 2010, il ricorrente, rappresentato da un legale, presentava reclamo nei confronti dell'intermediario, specializzato nell'emissione e gestione delle carte di credito. Con il reclamo si contestava l'iscrizione del nominativo del ricorrente nella Centrale di Allarme Interbancaria, segmento CARTER, effettuata nel 2006.

Il legale, al riguardo, affermava che la predetta segnalazione, da ritenersi "illegittima", avrebbe comportato notevoli danni al proprio assistito quantificati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in € 100.000,00.

L'intermediario, con nota del 10 marzo 2010, riscontrava il reclamo precisando che il blocco della carta e il contestuale inserimento negli archivi CAI, erano stati richiesti formalmente dalla banca presso la quale il cliente intratteneva il rapporto di conto corrente; sul punto precisava di esser solo l'esecutore delle disposizioni bancarie, non potendo entrare nel merito del rapporto tra la banca che gestiva il rapporto di finanziamento ed il cliente.



Con il ricorso, pervenuto il 19 aprile 2010, il legale - nel riassumere i fatti già oggetto di reclamo - evidenziava che la segnalazione del nominativo del proprio assistito nella CAI (dal 16 agosto 2006 al 17 agosto 2008) doveva ritenersi illegittima in quanto priva dei necessari presupposti (esistenza del debito, prova circa la difficoltà economica del cliente e preavviso di segnalazione) e, conseguentemente, chiedeva all'ABF il risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal proprio cliente, nonché il risarcimento dei "danni non patrimoniali" generati dalla diffusione delle informazioni CAI a tutto il sistema bancario e quindi anche agli intermediari "con i quali il [proprio] cliente quotidianamente interagisce".

Con le controdeduzioni, l'intermediario resistente ribadiva che, con nota del 7 marzo 2006, la banca con la quale il ricorrente intratteneva il rapporto di conto corrente d'appoggio della carta di credito, aveva richiesto, "attraverso il portale banche, di inserire un blocco F (contenzioso per motivi collegati ad incapacità del sottostante conto corrente bancario) sul nominativo del ricorrente e di inserire il nominativo in CAI" e, quale prova, esibiva copia della richiesta di blocco ed iscrizione in CAI ricevuto dalla banca. Contestualmente, l'intermediario chiedeva al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto non potevano essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 e, in subordine, di respingere il ricorso giacché l'iscrizione in CAI era stata per l'intermediario - su richiesta della banca che gestiva il conto corrente con l'attuale ricorrente - un atto dovuto.

DIRITTO

Prima di entrare nel merito pieno della vicenda, occorre valutare preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso, essendo risalente al 2006 l'iscrizione nella CAI.

Sul punto, occorre considerare che le *Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09* (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), ed in particolare, quelle previste nella sez. I, par. 4, cpv. 3, effettivamente prevedono che "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007". E' pur vero, però, che -nel caso in esame- l'iscrizione in CAI è stata effettuata in data 16 agosto 2006, ed ha prodotto effetti fino al 17 agosto 2008. Appare quindi verosimile



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che, astrattamente, i danni derivanti da una eventuale illegittima iscrizione siano stati prodotti ben oltre il termine del 1° gennaio 2007, legittimando così il ricorso all'ABF.

Nel merito, però, la domanda di risarcimento danni - così come articolata - deve essere rigettata perché infondata e non assistita da alcun elemento probatorio.

Ed infatti, il ricorrente, pur avendo preferito agire contro l'intermediario emittente la carta (e non contro la banca che gestiva il rapporto di conto corrente), non ha ritenuto di fornire alcun elemento probatorio atto a confermare – in vista della dedotta “illegittimità” della segnalazione in CAI - l'assunto relativo all'insussistenza del debito ed all'illegittimo recesso dal contratto (da parte della banca).

Appare evidente che tale scelta processuale non consente al Collegio alcuna valutazione concreta, atteso che l'intermediario emittente la carta, di fronte alla richiesta formale della banca che gestiva il rapporto di conto corrente e che aveva esercitato il diritto di recesso, era tenuto a procedere alla segnalazione presso la Centrale rischi interbancaria.

In questo inconsistente contesto probatorio, infine, non può il Collegio procedere a valutare l'eventuale danno collegato al “lamentato” deficit informativo (omesso preavviso di iscrizione in CAI), giacché non è assolutamente possibile accertare se la “presunta” condotta omessa si riveli in concreto essenziale nella produzione dell'evento dannoso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI